

42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

Note

1. Per «cuoio o pelli naturali», ai sensi di questo capitolo si intendono anche il cuoio e le pelli scamosciate (compreso lo scamosciato combinato), laccati o verniciati e i cuoi e le pelli metallizzati.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);
 - b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (tranne i guanti, i mezzoganti e le muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicceria naturali o pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di cuoio, che presentano parti esterne di pelli da pellicceria naturali o pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);
 - c) gli articoli di rete, confezionati della voce 5608;
 - d) gli oggetti del capitolo 64;
 - e) i cappelli, copricapo e altre acconciature, e loro parti del capitolo 65;
 - f) le fruste, i frustini e altri articoli della voce 6602;
 - g) i gemelli, i braccialetti e le altre minuterie di fantasia (voce 7117);
 - h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio, morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
 - i) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio, mobili, lampade e apparecchi per l'illuminazione);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio, giocattoli, giochi, oggetti per sport);
 - m) i bottoni, i bottoni a pressione, le forme per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione, gli sbocchi di bottoni, della voce 9606.
3. A) Oltre alle disposizioni della precedente Nota 2, la voce 4202 non comprende:
 - a) le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (n. 3923);
 - b) gli oggetti di materie da intreccio (n. 4602).B) Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203 che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza purché dette parti non conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.
4. Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti e accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, ai mezzoganti e alle muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi) ai grembiuli e altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere e ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).